




L'evoluzione della formazione negli anni

"PER" e "CON" EFFETTO *CORONAVIRUS* (2020)

Carlo Petrozzi (Per. Inf.)

Giovanna Petrozzi (Funzionario Inai)



Introduzione

Dopo la seconda guerra mondiale, l'Italia ha dovuto ricostruire le proprie attività che sono state sempre più basate sulle regole e sugli scambi al fine di rafforzare le risorse economiche della nazione. Le informazioni e la formazione hanno avuto un ruolo fondamentale per questa crescita. Il mondo del lavoro ha puntato molto sull'informazione e sulla formazione nell'ultimo trentennio, il legislatore ha voluto che la forza lavoro fosse informata ma soprattutto FORMATA sotto ogni aspetto non solo quello culturale ma anche e in particolarmente quello cautelativo e tutelativo della persona. Così negli anni Novanta fu emanato un decreto legge che aprì le porte a nuovi concetti (ovviamente il D.Lgs "626/1994").

Difatti, con l'entrata in vigore del Decreto "626/94" si dava spazio al concetto di formazione e informazione che mettevano in primo piano la responsabilità del datore di lavoro senza eliminare la responsabilità personale di ogni lavoratore sui rischi a cui è soggetto e la responsabilità di prendersi cura della salute e sicurezza propria e delle altre persone su cui potevano ricadere gli effetti delle proprie azioni ed omissioni. Nel decreto le definizioni di informazione e formazioni sono così espresse:

1. **Informazione:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
2. **Formazione:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e ad altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Successivamente con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 81/2008, tali concetti sono esplicitamente richiamati nell'art.36 e art 37 che disciplina la formazione per la sicurezza e salute nei luoghi di



lavoro rimandando la definizione di durata, contenuti minimi e modalità formative a successivi Decreti e Accordi Stato-Regioni.

- ✓ 21/12/2011 Rep. Atti n. 223/CSR
- ✓ 21/12/2011 Rep. Atti n. 221/CSR
- ✓ 22/02/2012 Repertorio atti n. 53/CSR
- ✓ 25/07/2012 Repertorio atti n. 153 /CSR
- ✓ 07/07/2016 128 CSR del 07/07/2016 : Sostituisce accordo stato regione del 2006
- ✓ 25/07/2019 Fad/e-learning
- ✓ 31/03/2020 20/51/CR8/C9

In ogni accordo si definisce le tempistiche di erogazione e le figure coinvolte.

1. Evoluzione particolareggiata delle modalità e delle figure a cui somministrare la formazione


Gli accordi Stato Regione che si sono avvicinati nel tempo, (fornendo delle linee guida esaustive), prevedevano una formazione prevalentemente diretta ovvero in aula dando evidenza in particolare ove era previsto un addestramento tecnico/pratico.


Nell'Accordo Stato-Regioni del 2011 è contemplata la "modalità e-learning" prevista per tutti i corsi di aggiornamento destinata a tutte le figure prevenzionali; in particolare ai Lavoratori (per la formazione generale), ai Preposti, ai Dirigenti, e ai Datori di lavoro;

Nell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 la platea delle figure ammesse a seguire i corsi in e-learning si amplia, di conseguenza tutte le figure prevenzionali possono effettuare diverse tipologie di corsi e nello specifico:

- gli RSPP/ASPP con i corsi di aggiornamento;
- gli RSPP e ASPP per la formazione di base (Modulo A);
- i Lavoratori per la formazione generale e specifica (in attività a basso rischio);
- per i Preposti;
- per i Dirigenti;
- e per i Datori di lavoro;

Difatti, nel citato accordo la modalità e-learning prevista, è da attribuirsi ai soli moduli normativi e tecnici, escludendo i moduli pratici (per gli operatori addetti all'utilizzo di attrezzature, quali le piattaforme elevabili, i carrelli elevatori, addetti ai lavori su impianti elettrici, addetti alle attività di spazi confinati ecc.).





2. Febbraio/ marzo 2020 effetto Coronavirus

A fronte dell'emergenza coronavirus il governo ha emanato una serie di provvedimenti con effetto immediato bloccando non solo le attività lavorative su tutto il territorio nazionale ma anche tutte le attività socioculturali. Attività formative, Convegni, Riunioni, ecc.,. Il governo velocemente ha portato rimedio alla chiusura emanando il DPCM 26/04/2020 che nei successivi articoli esplicitava le attività formative socioculturali e non solo:

Art 1 :

«[...] comma k) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi; [...] »

«[...] 10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista) [...] »

«[...] 12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per **l'informazione** e la **formazione** che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
- Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
- Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragi-



lità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia. [...] »

«[...] 1-INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale **formazione/sicurezza** delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento

.....[...] »

**A seguito del DPCM
è stato emanato
un nuovo accordo
stato regione
che deroga temporaneamente
le attività in forma elettronica
(FAD/E-LEARNING ecc)
di seguito riportato.**

>>>





**ACCORDO FRA LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO
RECANTE
DEROGA TEMPORANEA
ALLE LINEE GUIDA APPROVATE
DALLA CONFERENZA
DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE
AUTONOME
IL 25 LUGLIO 2019
IN MATERIA
DI FAD/E-LEARNING
APPLICABILE
DURANTE LA FASE
DI EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA
COVID 19**



Premessa

«[...] Tutte le Regioni e le Province Autonome hanno adottato iniziative varie, volte in particolare a consentire il ricorso alla formazione a distanza/e-learning, in modo da assicurare – ove possibile – la continuità della formazione e la fruizione della stessa da parte dei destinatari.

Nell’ambito della formazione regolamentata, avente valore sull’intero territorio nazionale, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato specifiche “Linee Guida per l’utilizzo della modalità FAD/e learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome” il 25 luglio 2019. [...] »

Ambito di applicazione e durata dell’Accordo

«[...] Il presente Accordo si applica a tutti i casi di formazione obbligatoria, avente validità sull’intero territorio nazionale, regolamentata da leggi e/o Accordi nazionali e/o interregionali, ai fini dell’accesso alle professioni e/o ad attività economiche e/o professionali,

Il presente Accordo ha validità fino alla durata della situazione di emergenza. [...] »

«[...] Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo, si rinvia alle Linee Guida del 25 luglio 2019. [...] »

«[...] **Percentuale di utilizzazione della FAD/E-learning e modalità per l'utilizzo.**

In deroga alle disposizioni di cui alle LG del 25 luglio 2019, il ricorso a modalità FAD/e-learning è esteso al 100% del monte ore relativo alla formazione teorica, di cui:

1. fino al 30 % con modalità sincrone/asincrone;
2. il restante 70%, aggiuntivo rispetto alla previsione precedente, esclusivamente con modalità sincrona, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere "in diretta" lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un'aula fisica.

Per i corsi in modalità asincrona è richiesto – al minimo - che venga garantito il tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione degli allievi;

Per i corsi in modalità sincrona è richiesto, in alternativa e nel rispetto dei diversi ordinamenti regionali:

- che la piattaforma tecnologica individuata garantisca l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report;
- che i corsi siano ispezionabili da remoto e che venga tenuto il registro delle presenze on-line.

Il soggetto attuatore, prima dell'avvio dell'attività formativa, comunica le lezioni che si svolgeranno in modalità FAD, allegando alla comunicazione:

- a) un documento illustrativo di strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità FAD, specificando i moduli che realizzano gli obiettivi di apprendimento delle unità formative del progetto.
- b) La descrizione delle modalità di valutazione dell'apprendimento durante il percorso di formazione a distanza, che preveda almeno una valutazione finale delle competenze acquisite;
- c) l'indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell'Ufficio regionale responsabile dei controlli;
- d) il calendario delle lezioni FAD e i docenti impegnati.

Nella fase attuale, collegata all'emergenza epidemiologica, per l'attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza non è necessario attendere l'autorizzazione preventiva alla deroga.

« [...] **Parte pratica ed esame**

Restano confermate le disposizioni dettate dalle Linee Guida del 25 luglio 2019, in particolare l'obbligatorio svolgimento in presenza del monte ore di formazione pratica e lo svolgimento dell'esame conclusivo in presenza. [...] »

« [...] **Spendibilità della certificazione/attestazione**

Restano confermate le disposizioni dettate dalle Linee Guida del 25 luglio 2019, in particolare l'obbligo di evidenziare, anche in allegato all'attestazione/certificazione, l'effettivo ricorso e i dettagli relativi alla FAD/e-learning (ore, contenuti, modalità). [...] »





3. Aprile 2020

Ma al popolo italiano piace il contatto umano al punto che mentre tutto è bloccato e le attività formative proseguono in varie modalità on line, e/o con mezzi alternativi ma sempre a distanza, molte scuole di formazione nonché associazioni del settore formative hanno scritto al Presidente del Consiglio, al Ministero del Lavoro e al Presidente della Conferenza Stato Regioni, sollecitando il ripristino in presenza delle attività formative ancora bloccate.

A questo punto la risposta del Ministero apre uno piccolo spiraglio:

«[...] si ritiene possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». [...] »

Ulteriormente sempre il Ministero si premura di dire che la responsabilità delle misure anti contagio è **in capo all'ente di formazione** che organizza il corso.

4. Maggio 2020

Contestualmente un ulteriore segnale arriva dalla Giunta Regionale Veneto con **l'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 48 del 17 maggio 2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19**. – ribadendo al punto G che è possibile effettuare formazione pratica quando non praticabile a distanza:

«[...] ATTIVITA' SCOLASTICHE E FORMATIVO-PROFESSIONALI

1. E' consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative, la prestazione di attività formative non altrimenti esercitabili a distanza in quanto prevedono l'utilizzo di laboratori con macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle esigenze laboratoriali, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.
2. È consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative e alle Fondazioni ITS regionali, lo svolgimento sia della parte teorica che delle attività pratiche o laboratoriali degli esami finali dei corsi di formazione professionale e dei corsi di istruzione tecnica superiore, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle esigenze laboratoriali, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, nel rispetto di protocolli di sicurezza e delle indicazioni operative definite appositamente.





Sono consentiti, ad integrazione del punto precedente, tra le attività formative di tipo laboratoriale, anche quelle effettuate da soggetti o enti privati quali i corsi hobbistici purché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 5 del DPCM 26.4.2020.). [...] »

Col passare dei mesi le attività man mano ripartono, viene emanato un nuovo decreto che modifica i precedenti si tratta del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 : *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

Il quale decreto per l'ISTRUZIONE E CULTURA prevede i seguenti fondi

«[...] Viene stanziato circa un miliardo e mezzo nell'arco di due anni per far partire il prossimo anno scolastico in sicurezza con il contenimento del rischio epidemiologico, dando più forza e certezza alla scuola.

Stabilizzazione di 16 mila insegnanti, con un totale di 32 mila posti aggiuntivi all'avvio dell'anno scolastico.

Alle Università e agli Enti Nazionali di Ricerca vengono destinati 1,4 miliardi

È prevista l'assunzione di ulteriori 4 mila ricercatori, oltre ai 1.600 già deliberati

Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali: è istituito un Fondo con una dotazione di 225 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Per assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto delle mancate entrate causate dall'emergenza, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2020. [...] »

Nonostante tutto ciò comunque la formazione resta bloccata e continua a dover essere erogata in modalità "modalità e-learning".

5. Giugno 2020:

Il governo che monitora costantemente l'epidemia ed emana linee guida che prevedono il distanziamento sociale, le buone prassi igienico sanitarie decide di aprire e tornare alla formazione in loco (aula ambienti di lavoro ecc) con il **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell' 11 giugno 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19**

All'art 1 punto q, s, t e u dispone quanto segue:

«[...] **q)** fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e dai conseguenti provvedimenti attuativi in particolare in materia di esami di stato, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, anche territoriali e locali e da soggetti privati, **ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza**. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattiche formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia. **I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza**. Sono altresì esclusi dalla sospensione i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole nonché i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione o comunque autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei percorsi di leFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che **siano rispettate le misure di cui** al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati. Nel periodo di sospensione e nel periodo di chiusura delle scuole, l'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte



con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati; . [...] »

.....

«[...] s) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove

possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle Università, nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività seminari, di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività;

t) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli stu-



denti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

- u) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi; . [...] »

6. Agosto 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

7 agosto 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04399)



Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

«[...].....


- r) «[...]Sono altresì consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei percorsi di leFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. [...] »

Contestualmente al DPCM del 7 agosto 2020 la regione Piemonte ha emanato una delibera in cui ha proposto una serie di indicazioni che risultano efficaci e esaustive:

Si evidenziano le principali novità inserite:

«[...].....»


- la possibilità di erogare le attività in modalità mista, parte in presenza e parte a distanza anche contemporaneamente;
- l'individuazione di un periodo "transitorio" dal 16/10/2020 al 31/01/2021, nel quale le attività di formazione, orientamento, politiche attive del lavoro e diritto allo studio possono essere attuate anche con modalità a distanza, secondo le indicazioni contenute nell'All. 1 alla D.D. n. 490/2020, anche in assenza di specifiche disposizioni dei rispettivi Bandi/Avvisi; pertanto, dal 01/02/2021 le attività a distanza potranno essere realizzate esclusivamente in conformità agli standard regionali o a quanto previsto dal relativo Bando/Avviso;
- la definizione del periodo di sospensione (dal 23/02/2020 al 31/08/2020) del decorso dei termini perentori e ordinatori previsti dai bandi/avvisi pubblici e dai provvedimenti in materia di accreditamento e di tirocini extracurricolari (sospensione introdotta dalla D.D. n. 127/2020), salvo diverse specifiche indicazioni negli allegati alla D.D. n. 490/2020 o in successivi atti;
- l'introduzione dell'impegno a carico degli operatori privi dell'accREDITAMENTO per la tipologia FAD a presentare la relativa domanda in occasione del primo rinnovo, alla scadenza naturale dell'accREDITAMENTO;
- l'individuazione del termine ultimo del 31/12/2020 entro cui gli operatori accreditati per la Macroregione A (Obbligo Formativo) e/o B (Formazione Superiore) dovranno adeguarsi alle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 19-6768 del 20/04/2018, salvo la concessione di un eventuale periodo di proroga, esclusivamente in casi di motivate e documentate difficoltà all'adeguamento entro il suddetto termine, al fine di consentire la conclusione di procedure già avviate entro tale scadenza.





Tale indicazioni sono reperibili al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/nuove-disposizioni-per-le-logazione-delle-attivit -presenza-distanza-modalit -mista>



7. Conclusioni

In questo periodo di crisi pandemica le aziende hanno avuto la dimostrazione che il digitale le rende più **resilienti**, offrendo loro la capacità di adattarsi meglio e più velocemente a nuovi contesti.

Da uno studio effettuato si è potuto selezionare i migliori software di collaborazione e comunicazione capaci di sostenere le aziende e a consolidare un nuovo modo di fare formazione e/o conversazione per lavorare con più efficienza e produttività.

Ovunque ci si trovi è possibile attivare una videoconferenza. In modo semplice e veloce, dallo smart-phone, da un notebook, PC o da qualunque altro mezzo professionale.

In conclusione, l'emergenza coronavirus non ha cambiato soltanto le nostre vite, incidendo profondamente sulla nostra quotidianità, ma anche il nostro modo di parlare, lavorare, studiare, abilitarci, ecc. ma soprattutto la nostra concezione di formazione, non abbiamo più bisogno di un'aula ci basta quella virtuale, non abbiamo più bisogno di sederci al fianco di un altro discente ci basta uno schermo

Uno studio condotto da The Innovation Group ha evidenziato che a supportare le aziende nel loro lavoro quotidiano, si avvalgono di ambienti di comunicazioni più efficaci di altri.

Il coronavirus ci ha insegnato che esistono alti strumenti di formazione oltre al cartaceo come ad esempio i nostri cellulari/ Smartphone i quali ci danno l'opportunità di comunicare/ imparare in qualsiasi luogo ci troviamo, con corsi on-line, tutorial, webinar ecc; tale attività è possibile effettuarla dall'ufficio o da casa o in qualsiasi altro posto noi ci troviamo.

Questi metodi risultano essere degli ottimi strumenti, ma il contatto fisico, il linguaggio verbale e non verbale restano sempre parte integrante della nostra quotidianità e non li abbandoneremo mai.



GIOVANNA PETROZZI

Funzionario Inail – Direzione Centrale Prevenzione – Ufficio formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ex tecnico Inail - ConTARP, Ex RUP Inail - Direzione Centrale Acquisti. Ex responsabile Sistemi Gestione Qualità presso diverse ditte della provincia di Frosinone. Autrice e coautrice di molteplici articoli e opuscoli sulla sicurezza.



CARLO PETROZZI

Neodiplomato Perito Informatico